COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 681

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 682

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Senatore PAPALIA ed altri: Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni. (2416);

MANZINI ed altri: Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. (637);

MAZZONI ed altri: Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. (730);

DURAND DE LA PENNE: Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni. (916);

CAPUA: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (1232);

TRUZZI: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli. (1244);

PAG.

CAVALIERE: Modificazione dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (2011) 682

PRESIDENTE 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 698, 699 700, 702, 704, 706, 707, 708, 709, 711, 712

MARENGHI, *Relatore* 682, 683, 687, 689, 690 691, 692, 694, 699, 701, 702 704, 705, 707, 708, 710, 711

MAZZONI . 684, 686, 689, 690, 691, 692, 693 694, 696, 697, 698, 699 700, 704, 706, 711, 712

MONTE 684, 690, 696, 699, 704

VETRONE 684

SANFILIPPO 686

TRUZZI 688, 689, 690, 691, 692, 693 694, 696, 697, 698, 699, 705

BIGNARDI . 688, 692, 693, 696, 697, 699, 711

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 690, 691, 692, 694, 699 700, 703, 704, 706, 707, 709, 711, 712

SCHIAVON 692, 696, 705, 706

GOMEZ D'AYALA 699

FRANZO 704

La seduta comincia alle 10.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mazzoni sostituisce, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Speciale.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei Senatori Papalia e altri: Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2416); e dei deputati Manzini ed altri: Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (637); Mazzoni ed altri; Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (730); Durand de la Penne: Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (916); Capua: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (1232); Truzzi: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per per la protezione della selveggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli (1244); Cavaliere: Modificazione dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Papalia, Lussu, Tibaldi, Ronza, Spezzano, Pelizzo, Carelli, Angelilli, Monni, Massimo Lancellotti, già approvata dalla VIII Commissione permanente dell'agricoltura del Senato della Repubblica; « Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia », di iniziativa dei deputati Manzini, Elkan e Bersani; « Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Compagnoni, Aicardi, Guidi, De Pascalis, Tognoni, Carrassi, Pigni, Nanni Rino, Passoni, Barontini, Ricca, Vidali, Ballardini, Busetto, Albarello, Conte, Concas, Amiconi, Bettoli, Magnani, Amendola Pietro, De Grada, Castagno, Santarelli Enzo, Vacchetta, Amadei, Pirastu, Pezzino, Fogliazza: « Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protenzione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni », d'iniziativa del deputato Durand de la Penne; « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 », d'iniziativa del deputato Capua; « Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli », di iniziativa del deputato Truzzi; « Modificazione dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 », d'iniziativa del deputato Cavaliere.

Prego il relatore, onorevole Marenghi, di riferire alla Commissione i risultati ai quali si è pervenuti in sede di Comitato ristretto e in particolare nella seduta ultima della Commissione del 1° dicembre 1961.

Dal punto di vista formale ricordo che nella seduta succitata il Relatore ha proposto, e la Commissione ha accettato, di scegliere come testo base la proposta di legge Papalia ed altri n. 2416, già approvata dal Senato.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella precedente seduta ho già svolto la relazione generale sui provvedimenti all'ordine del giorno che riguardano la disciplina della caccia; in quella occasione feci notare che in seno al comitato ristretto era apparsa evidente la necessità di modificare il testo unico vigente, aggiornandolo con importanti emendamenti e con modifiche deducibili quasi tutte dalla proposta di legge Papalia che si può considerare in molte parti assorbente rispetto alle altre concorrenti sulla materia.

I progetti di legge al nostro esame prevedono, tutti, modifiche sostanziali alle norme generali sull'esercizio venatorio della caccia, sulla protezione, sul ripopolamento e sull'incremento della selvaggina ed il progetto di legge Papalia, come ho già detto, assorbe quasi integralmente le proposte di legge degli onorevoli Manzini, Durand de la Penne, Cavaliere, Capua, e, parzialmente, la proposta di legge Mazzoni, sulla quale mi intratterrò brevemente.

Il progetto di legge dei deputati Manzini, Elkan e Bersani, concernente il riconoscimento giuridico del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, è integralmente accolto nell'articolo 17 della proposta di legge Papalia.

L'articolo 13 del progetto di legge Papalia prevede la sostituzione dell'articolo 70 del testo unico con un altro testo nel quale non è più fatto divieto agli agenti di polizia di esercitare la caccia, come progongono anche l'onorevole Durand de la Penne e l'onorevole Cavaliere. L'articolo 11 del progetto Papalia riproduce integralmente il primo articolo della proposta Capua; l'articolo 22 dello stesso progetto Papalia riproduce integralmente l'articolo 2 della proposta Capua. La proposta, invece, dell'onorevole Mazzoni coincide in linea di massima con la proposta Papalia, salvo poche eccezioni, sulle quali interverrà l'onorevole Mazzoni stesso. Ritengo, pertanto, che si debba procedere alla discussione seguendo il testo della proposta Papalia. E poiché abbiamo già ultimato la discussione generale, proporrei di entrare subito in argomento, esaminando i singoli articoli.

Sono stati presentati pochi emendamenti, alcuni dei quali già esaminati dal Comitato ristretto ed approvati; altri ancora sono stati rimessi al Relatore che li farà propri e li presenterà in sede di discussione dei singoli articoli, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda la loro approvazione. Se la Commissione è d'accordo, io proporrei pertanto di entrare senz'altro in argomento, iniziando la discussione e l'esame dell'articolo 1, per il quale mi pare che al Relatore (e credo anche all'onorevole Presidente) non siano pervenuti finora emendamenti.

PRESIDENTE. Considerate le dichiarazioni del Relatore e poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo quindi all'esame degli articoli della proposta di legge Papalia prescelta come testo base.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 30 maggio 1940, n. 694, è sostituito dal seguente:

« La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione, sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza, a norma della legge di Pubblica sicurezza.

Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia o di uccellagione, oltre ai documenti di rito ed alla certificazione dell'avvenuto versamento della tassa e soprattassa di cui agli articoli 90 e 91, deve essere unito il tagliando comprovante il pagamento del contributo da versarsi alla Federazione italiana della caccia per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge e dal proprio statuto.

Il pagamento di tale contributo conferisce al titolare di licenza di caccia o di uccellagione il diritto di far parte della Federazione italiana della caccia, secondo le norme del suo statuto. Il versamento di detto contributo viene effettuato, fino alla concessione o rinnovamento della licenza, a titolo di deposito provvisorio: nel caso di mancato accoglimento, da parte dell'Autorità competente, della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, la somma versata viene restituita all'interessato.

La disposizione dell'articolo 43 lettera *c*) della legge di Pubblica sicurezza, non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia, la concessione e la revoca delle licenze sopraindicate ».

MARENGHI, *Relatore*. L'articolo 1 si riferisce alla obbligatorietà del contributo a favore della Federazione italiana della caccia, per l'assolvimento dei compiti assegnatile dalla legge e dallo statuto; apporta poi lievi modifiche, puramente formali, all'articolo 8 del testo unico. Questa disciplina totalitaria ed obbligatoria, però, non è da tutti ritenuta opportuna ed accettabile. Secondo alcuni l'argomento sarebbe ricco oltretutto di implicazioni costituzionali, in quanto prevede obbligatoriamente il pagamento di una certa quota a favore della Federazione italiana della caccia. In complesso il Relatore, fatta salva la questione costituzionale, sulla quale sollecita però una discussione chiarificatrice, è favorevole alle modificazioni apportate con questo articolo 1 all'articolo 8 del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 116.

MAZZONI. Sono d'accordo sul testo di questo articolo 1. Come ebbi a dire in sede di comitato ristretto e di discussione generale, noi avremmo preferito approvare il testo così come ci era pervenuto dal Senato; tuttavia, a seguito del manifestarsi di qualche perplessità su taluni punti, concordammo di introdurvi degli emendamenti. Ora, proprio in merito all'articolo 1, risulta che è stato presentto un ricorso alla Corte costituzionle. La vertenza nasce dal fatto – l'onorevole Relatore l'ha già accennato – che la Federazione della caccia, in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione, impone una quota per le funzioni che essa assolve – e sono funzioni abbastanza importanti – per il ripopolamento, per il controllo, per la difesa civile dei cacciatori infortunati e così via. Secondo alcuni, questa incostituzionalità potrebbe essere sanata fissando, con un articolo di legge, che – su proposta della Federazione della caccia – il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce la quota, spettante alla Federazione per i compiti previsti dalla legge, in modo unitario per tutta la nazione.

Attualmente, com'è noto, tale quota viene corrisposta in modo diverso dalle varie sezioni provinciali. Questa è la soluzione che io propongo e che tuttavia, data la delicatezza della questione, dovrebbe essere confortata dall'unanime approvazione della Commissione. Qualora dovessero esservi contrasti, mi dichiarerei favorevole al mantenimento del testo, per non ritardare l'approvazione della legge, attesissima dai cacciatori.

Proporrei poi il seguente emendamento aggiuntivo da inserirsi dopo il secondo capoverso:

« L'importo di tale contributo è determinato, con suo decreto, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Federazione italiana della caccia. Nel contributo è compresa una quota per l'assicurazione contro gli infortuni e i rischi di responsabilità civile durante l'esercizio venatorio ».

PRESIDENTE. Come è determinato, ora, l'ammontare in questo contributo?

MAZZONI. L'ammontare del contributo, ora, è determinato dalla Federazione della caccia, la quale prende una decisione di massima che viene poi applicata in ciascuna provincia dalle sezioni provinciali, d'accordo con l'assemblea dei cacciatori; ma siccome, in virtù del capoverso precedente, non si può avere la licenza se non vi è anche il tagliando comprovante il pagamento della quota in favore della Federazione della caccia (per i compiti previsti dalla legge spettanti alla stessa Federazione), ecco che si apre il problema. Tuttavia, se la nostra Commissione deve impegnarsi, con inevitabile perdita di tempo, nell'esaminare la questione. fa meglio, allora a rinviarla, e ad attendere le decisioni della Corte costituzionale. Se questa dichiarasse incostituzionale l'articolo 8 del vecchio testo unico, allora la nostra Commissione potrebbe modificare quest'articolo 1 della proposta Papalia in modo conforme alle deliberazioni eventuali della Corte.

MONTE. Ritengo anch'io che l'introduzione dell'obbligo, da parte dei cacciatori, di allegare, alla domanda di concessione, il tagliando comprovante il pagamento del contributo da versarsi alla Federazione italiana della caccia, non sia costituzionale e quindi non possa, secondo me, essere accettato: anche perché la Federazione della caccia è una organizzazione, potremmo dire, sindacale. Se introduciamo quest'obbligo (meglio, se sanzioniamo quest'obbligo in questa sede), bisogna introdurre obblighi analoghi poi nel caso di tutte le altre organizzazioni sindacali; per questa ragione ritengo che l'articolo 1 della proposta di legge Papalia sia inaccettabile.

Per quanto riguarda il ripopolamento, non dimentichiamo che oltre ai cacciatori, esistono anche i proprietari dei terreni, i fittavoli (e sono la maggioranza) i quali indubbiamente dalla caccia ricevono soltanto enormi danni. Nel periodo del ripopolamento, noi agricoltori dobbiamo recarci addirittura dal prefetto, a volte per cercare di indurre la Federazione della caccia a riparare i danni: danni che vengono poi valutati molto approssimativamente. In moltissime zone cerchiamo di creare e mantenere in vita frutteti e colture pregiati, ma durante l'inverno, con la neve, le lepri divorano il frutto del nostro lavoro. Per queste ragioni, quindi, io sono perplesso; anzi presenterò un emendamento per chiedere l'eliminazione drastica di questi inconvenienti.

PRESIDENTE. Nel secondo comma si parla di « svolgimento dei compiti » affidati dalla legge e dal proprio statuto alla Federazione italiana della caccia. Vorrei sapere se dall'articolo in questione risulta quali sono questi compiti.

VETRONE. Ormai sono trascorsi circa cinque anni da quando mi occupavo, nella mia qualità di Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, dei problemi della caccia, e quindi la parte riguardante i compiti assegnati per legge dalla Federazione della caccia non li ricordo con assoluta precisione; però

ricordo perfettamente le lunghe discussioni che venivano fatte allora, quando si cominciava a parlare di una modifica del testo unico della caccia, proprio su questo articolo 8 del testo unico, e sul sospetto di incostituzionalità che lo avvolge. Per conto mio, non v'è dubbio che l'articolo sia incostituzionale. Esso poteva andar bene durante il periodo fascista. Ma naturalmente, da quando le organizzazioni sono diventate libere, non è più ammissibile che, per ottenere una licenza di caccia (alla quale tutti i cittadini hanno diritto), si debba essere iscritti a questa « libera » organizzazione di cacciatori. Quindi la questione non sta tanto nell'obbligatorietà del contributo. A mio giudizio, la parte più delicata, la parte incostituzionale, sta nel fatto che, senza aver versato questo contributo ad una libera organizzazione, il cittadino non può entrare in possesso della licenza di caccia. Quindi viene negato al libero cittadino un suo sacrosanto diritto. Ecco perché io penso che, nonostante gli sforzi compiuti per modificare il vecchio articolo 8, anche l'attuale formulazione pecca evidentemente di incostituzionalità.

Mi sembra quindi che sarebbe quanto mai opportuno attendere le decisioni in merito al ricorso pendente presso la Corte costituzionale.

Onorevole Presidente, lei deve sapere però che c'è anche un fatto positivo in questa attuale struttura della caccia: e cioè che tutti i cacciatori vogliono essere organizzati in una unica federazione. Per tanti anni ci si poteva attendere un ricorso alla Corte costituzionale, su questo articolo 8, ma nessuno l'ha mai fatto proprio per questa ragione. Oggi apprendo, invece, che un ricorso è stato presentato alla Corte costituzionale per sollecitarne la decisione, su questo delicato argomento. Non v'è dubbio che, in effetti, tutti i cacciatori italiani (che sono oltre ottocentomila) hanno il vivissimo desiderio di essere uniti in una sola federazione. Ecco perché non sono sorte delle federazioni concorrenti, come invece è avvenuto in altri settori e ciò non è avvenuto, ripeto, proprio perché fra i cacciatori esiste uno spirito unitario che li induce a rimanere uniti in una sola libera organizzazione. Comunque l'aderire ad una organizzazione è sempre permesso e perciò non può l'appartenenza ad una certa specifica organizzazione costituire un vincolo od una condizione per la concessione della licenza di caccia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in effetti la *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio di quest'anno, reca il testo dell'ordinanza emessa il 15 dicembre 1961 dal giudice conciliatore di Ancona nel procedimento civile fra Palla Vivaldo e la federazione italiana della caccia. Ve ne do lettura:

« Il giudice conciliatore.

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 2 novembre 1961 il signor Palla Vivaldo conveniva in giudizio la Federazione della caccia assumendo che il versamento di lire 2000 effettuato alla locale Sezione cacciatori per il rilascio del tagliando n. 837548 gli era imposto dall'obbligo espresso da una norma incostituzionale e, pertanto, percepito illegittimamente.

Ritenuto che con lo stesso atto di citazione veniva espressamente sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, dal quale deriva l'obbligo suddetto del versamento della quota associativa alla Federazione della caccia, di cui veniva chiesta la restituzione, per effetto dell'obbligo come sopra imposto.

Ritenuto che con istanza a parte veniva sollevata, per le stesse cause ed oggetto, la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 8 citato e dell'articolo 91 della stessa legge del 1939, affermandosi che detti articoli violino la Costituzione repubblicana nei suoi principi fondamentali e particolarmente negli articoli 18 e 53, che sanciscono la libertà di associazione e la devoluzione dei tributi per concorrere alle spese pubbliche.

Ritenuto che le parti si sono regolarmente costituite in giudizio alla udienza del 14 dicembre 1961 e vano è riuscito il tentativo di conciliazione sia perché non accettata e sia per la speciale natura della controversia e per la sollevata questione pregiudiziale.

Ritenuto che l'attore ha insistito nella pregiudiziale di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, la convenuta ha eccepito questioni di fatto che non possono essere risolte che con la sentenza definitiva e ha offerto la restituzione delle lire 2000 fuori dei termini e modi di legge, rifiutate dall'attore, però ha proposto che le spese del giudizio siano poste a carico dell'attore o, in subordine, siano dichiarate compensate, la qualcosa importa un giudizio di merito che va destinato alla sentenza definitiva.

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale, sollevata dall'attore, è pertinente alla causa, non manifestamente infondata e la sua risoluzione costituisce il presupposto necessario e indispensabile per la definizione della causa medesima, in quanto il principio di libertà associativa, posto dall'articolo 18 della Costituzione, e la potestà di im-

porre tasse e imposte, che spetta solo allo Stato, sono apertamente violate dalle norme degli articoli 8 e 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, emanate in epoca e regime di carattere costituzionale diverso dall'attuale che è fondato sulla democrazia e sul rispetto della libertà individuale, di cui la funzione associativa è espressione sostanziale.

Ritenuto che deve essere osservato che ogni giudizio in questa sede non può essere emesso che con la pronuncia che la restituzione delle lire 2000 è dovuta per effetto di un obbligo incostituzionale preordinato.

Ritenuto che il potere legislativo, fin dai primordi dell'attuazione della Costituzione ha riconosciuto la necessità di abrogare l'articolo 8 della legge sulla caccia perché incostituzionale;

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'articolo 1 delle norme integrative;

1°) sospende il giudizio in corso tra Palla Vivaldo e la Federazione italiana della caccia;

2°) dispone la immediata trasmissione della presente ordinanza insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni, prescritte dal citato articolo 23, alla Corte costituzionale per la sua decisione in merito alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, primo capoverso, e 91 ultimo capoverso, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

3°) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata in copia integrale ai Presidenti delle due Camere del Senato e dei Deputati ». — *Il Conciliatore:* GUIDI.

PRESIDENTE. Poiché vi è una questione di carattere costituzionale io sarei d'avviso di rinviare l'articolo alla Commissione affari costituzionali, per il parere.

MAZZONI. Io credo che potremmo procedere indipendentemente dalla sorte che attende l'impugnativa, i cui termini il Presidente ha testé portato a nostra conoscenza; solo se questa sarà accolta dalla Corte costituzionale, noi ritorneremo sull'argomento. Comunque, per evitare discussioni e complicazioni, rinuncio all'emendamento preannunciato a quest'articolo in modo che si possa approvare l'articolo nel testo pervenutoci dal Senato, sul quale credo che non dovrebbero esistere dubbi o dissensi.

Desidero rammentare che se si vuole attendere il giudizio della Corte costituzionale, si lascia in vigore una norma che è in profondo contrasto con la Costituzione, tanto che se si guarda alle norme in materia il presidente della Federazione nazionale della caccia dovrebbe anche oggi essere nominato su parere del partito fascista !

SANFILIPPO. Mi pare che la dizione contenuta in questa proposta dia la possibilità di pensare ad un emendamento soppressivo nel senso che la Federazione italiana della caccia possa conseguire le finalità secondo la legge.

A mio giudizio, vi è, in sostanza, un compito istituzionale demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, per la tutela della selvaggina, si potrebbe e dovrebbe servire dalla Federazione della caccia.

In definitiva, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra i suoi compiti istituzionali, dovrebbe annoverare anche l'attività della Federazione della caccia alla quale potrebbe essere dato un contributo, determinato anno per anno e inserito nel bilancio del Ministero. Soltanto così ritengo che si potrebbe eliminare una discussione sui compiti della Federazione della caccia considerando quest'ultima come un'associazione volontaria o come un istituto previsto dalla legge per quanto concerne la tutela della caccia e della selvaggina.

Quindi ritengo che, in definitiva, si possa far capo al concetto che la Federazione italiana della caccia svolge un'attività prevista dalla legge in relazione ai compiti fissati dalla legge stessa, cioè a dire la tutela della caccia e della selvagina; ne viene di conseguenza che alla Federazione della caccia deve essere assegnato un contributo che deve rientrare nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In questo modo credo che ogni discussione potrebbe essere eliminata.

PRESIDENTE. Poiché esiste una questione costituzionale, – ripeto – penso sia più opportuno che noi non decidiamo in questo momento e rinviamo l'articolo all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera affinché essa esprima in merito un parere che naturalmente noi terremo presente quando dovremo riprendere la discussione. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« L'articolo 12 del testo unico predetto, modificato dall'articolo 21 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 987, è sostituito dal seguente:

« La caccia è permessa dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita sino al 31 gennaio;

c) l'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;

d) nella zona delle Alpi, la caccia si chiude il 15 dicembre;

e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude al 1° novembre.

L'uccellagione, da esercitarsi esclusivamente con reti, è permessa dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre.

I presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia, possono consentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia alla tordella, al merlo e al fringuello sino all'ultima domenica di febbraio; ai palmipedi ed ai trampolieri, al colombaccio, alla colombella, alla cesena, al tordo, al tordo sassello, allo storno, alle allodole, al passero, ai corvi, alle cornacchie, alla gazza, alla ghiandaia ed ai rapaci diurni sino all'ultima domenica di marzo, nonché, sino alla stessa data, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a mm. 30 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia.

Possono altresì consentire forme di caccia e di uccellagione anteriormente alla prima domenica di settembre e comunque non prima del 15 agosto ed anche dopo l'ultima domenica di marzo, solo per specie di selvaggina non protetta, in determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

In tal caso i presidenti stessi determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui dette autorizzazioni debbono essere circoscritte nonché le modalità da osservare per l'esercizio venatorio tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

Il contravevntore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata nel caso di recidiva ovvero quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina staziale protetta ».

Comunico che all'articolo 2 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Alla lettera* d) *del primo comma dopo le parole*, nella zona delle Alpi, *aggiungere le altre*: alla selvaggina stanziale protetta ».

« *Aggiungere la seguente lettera* f): la uccellagione e la caccia alla selvaggina migratoria, limitatamente da appostamenti denunciati al Comitato centrale della caccia, sono consentite a partire dal 15 agosto ».

« *Al terzo comma dopo le parole*: nella zona delle Alpi, *aggiungere le altre*: ove potrà essere consentita la caccia alla cesena ».

MARENGHI, *Relatore*.

« *Al terzo comma sopprimere le parole*: tordela, fringuello, gazza, ghiandaia ».

« *Alle parole*: ai corvi, *sostituire le altre*: al corvo comune ».

« *Al quarto comma sopprimere, sia alla seconda che alla settima riga, le parole*: o di uccellagione ».

BIGNARDI.

Fra il penultimo e l'ultimo comma aggiungere i seguenti commi aggiuntivi:

« Il quarto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 », è sostituito dal seguente:

« In tal caso per il periodo successivo alla ultima domenica di marzo la caccia e l'uccellagione possono essere consentite fino al 10 maggio e non sono ammesse nelle zone contingue al mare fino alla distanza di 3 mila metri dall'arenile.

« Le Amministrazioni provinciali che intendono avvalersi della facoltà di consentire alcune forme di caccia per specie di selvaggina non protetta dopo l'ultima domenica di marzo e fino al 10 maggio, debbono provvedere a proprie spese a delimitare la zona di caccia vietata, come previsto dal comma precedente, con apposite tabelle poste alla distanza prevista dalle norme per la riserva di caccia e a 3 mila metri dall'arenile.

TRUZZI

« *Aggiungere all'ultimo comma le parole*: in caso di recidiva si procedere altresì alla confisca delle armi »

TRUZZI

MARENGHI, *Relatore*. L'articolo 2 è uno dei più importanti e ha dato motivo ad un'ampia discussione anche in sede di Comitato ri-

stretto. Si tratta del calendario della caccia, che è sempre stato oggetto di animate e continue discussioni.

Esso prevede, fra l'altro, la data di apertura, di chiusura ed i motivi per i quali deve essere proibita la caccia. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti: dall'onorevole Truzzi, e dall'onorevole Bignardi, ai quali se ne aggiungono tre presentati da me stesso.

Come ricorderanno gli onorevoli colleghi che hanno preso parte ai lavori del Comitato ristretto, da tempo l'onorevole Bignardi propone di sopprimere, al quarto comma dell'articolo 3, le parole: « alla tordela » e « al fringuello »; di sostituire le parole « ai corvi » con le parole « al corvo comune », e di sopprimere infine le parole « alla gazza, alla ghiandaia ».

Propone infine di sopprimere, al secondo ed al settimo rigo del quinto comma, le parole « e di uccellagione ».

C'è poi una proposta dell'onorevole Truzzi di sostituire l'intero penultimo comma dell'articolo.

Per quanto mi riguarda proporrei, poi, di inserire al terzo capoverso dell'articolo 2, dopo le parole « eccetto che nella zona delle Alpi », le parole: « ove potrà essere esercitata la caccia alla cesena da appostamenti denunciati ». Su questo mio emendamento concorda anche l'onorevole Mazzoni.

All'articolo 2, dopo la lettera *e*), aggiungerei poi una lettera *f*), in questi termini:

« *f*) l'uccellagione e la caccia alla selvaggina migratoria, limitatamente da appostamenti denunciati al Comitato provinciale della cacccia, sono consentite dal 15 agosto ».

Quindi la caccia, che è permessa solo dalla prima domenica di settembre, anticiperebbe la sua apertura di quindici giorni: solo però per la selvaggina migratoria e limitatamente ad appostamenti denunciati al Comitato provinciale della caccia.

Proporrei poi di sostituire come segue il testo della lettera *d*):

« *d*) nella zona delle Alpi la caccia alla selvaggina stanziale protetta si chiude il 15 dicembre ». Si lascerebbe così la facoltà di cacciare la selvaggina migratoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Truzzi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

TRUZZI. Il mio emendamento è sostitutivo del penultimo comma di questo articolo e riguarda il terzo periodo della caccia. Il primo periodo, quello di carattere generale, va dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio; vi è poi un periodo più ristretto, subordinato all'autorizzazione delle Amministrazioni provinciali, che va, per alcune specie, dal 1° gennaio all'ultima domenica di febbraio, per altre all'ultima domenica di maggio; infine vi è un periodo eccezionalissimo, che va dal 31 marzo al 10 maggio, e che rientra pure nella facoltà delle Amministrazioni provinciali. Quest'ultimo, ripeto, è un periodo eccezionalissimo, consentito per alcune specie non protette e laddove vi sia una tradizione. Per quest'ultimo periodo, soltanto, io propongo, nel mio emendamento, che sia creata una zona di rispetto sulle spiagge. In questo periodo gli uccelli migratori, provenienti dai paesi nordici, giungono nel nostro paese, dopo la traversata del mare, in particolari condizioni di stanchezza; si buttano sulle spiagge per riposare e vengono abbattuti con estrema facilità dai cacciatori. È un fatto poco decoroso che dovrebbe essere evitato. In primo luogo, sul piano generale, ciò rappresenta evidentemente un danno per i cacciatori delle altre zone interne e un vantaggio per quelli delle zone rivierasche; in secondo luogo, tutto ciò non è molto decoroso; in terzo luogo, tutto ciò costituisce un pericolo per le popolazioni rivierasche, perché le fascie costiere del nostro paese sono molto abitate e non si esita a sparare anche in prossimità delle case.

Io propongo, perciò, che questa facoltà di concedere il permesso di caccia anche per questo periodo sia conservata, sì, alle Amministrazioni provinciali, come prevede il testo unico, ma che si stabilisca un divieto per una zona contigua al mare corrispondente ad una fascia di tre chilometri. Per quelle Amministrazioni provinciali che concedono questa forma di caccia, nel mio emendamento è previsto che sia fatto obbligo all'Amministrazione stessa di provvedere, a proprie spese, all'installazione di tabelle che indichino la zona delimitata.

All'ultimo comma, poi, dove si prevedono le sanzioni, aggiungerei le parole: « con il sequestro delle armi », perché mi pare che il contravvenire a questo articolo, in determinati casi, sia particolarmente grave, soprattutto per quel che riguarda i periodi eccezionali e per le conseguenze relative. Questa la sostanza delle mie proposte.

BIGNARDI. L'emendamento che ho proposto al quarto comma tende ad eliminare la possibilità di un permesso particolare per talune specie che vanno rarificandosi. In questo senso mi sono fatto eco di una posizione che è propria dell'Unione italiana naturalisti

e dell'Associazione fra i cultori della zootecnia e fra i professori universitari che si occupano di questa materia, i quali insistono in maniera particolare sull'adozione di una forma di protezione di queste specie che rischiano di estinguersi.

L'emendamento al quinto comma, viceversa, prevede la eliminazione della possibilità di consentire l'uccellagione. A questo proposito vorrei far rilevare che se, come auspico, il mio emendamento venisse accolto, lo stesso emendamento Truzzi andrebbe modificato nel senso di eliminare il richiamo alla uccellagione.

MAZZONI. Credo che l'emendamento riguardante l'eliminazione della possibilità di cacciagione alla tordella e al fringuello possa anche essere esaminato; così come mi pare possa anche essere accolta la proposta di sostituire le parole: « ai corvi », con le parole: « al corvo comune » (è una forma di specificazione della qualità dei corvi). Non mi sembra che possa essere accolta, invece, la proposta di eliminazione di una forma di caccia come quella della uccellagione, perché ciò significherebbe la soppressione di un'attività venatoria che preesiste alla caccia con le armi da fuoco. La caccia sotto forma di cattura con le reti fu la prima a sorgere. Cronologicamente questa cattura avviene poi in posti fissi stabiliti con criteri emanati dagli stessi Comitati della caccia e rappresenta, pertanto, una forma di caccia anche abbastanza controllata. La sua proibizione significherebbe la soppressione di un'attività che in molte regioni ha ancora una certa diffusione ed efficacia, anche perché contribuisce alla tutela dell'agricoltura. In molti casi, per esempio, questa forma di caccia viene effettuata per il passero. È notorio che il passero è un animale nocivo per l'agricoltura, si riproduce con rapidità e la sua uccisione col sistema delle armi da fuoco non è affatto conveniente: infatti è più costosa la cartuccia dell'animale ucciso. Ecco perché si preferisce la rete.

Per quanto riguarda la caccia primaverile, mi sembra che si dovrebbe specificare che la delimitazione si riferisce ad alcune specie e in alcuni casi. Vi sono degli esperti che sostengono che quella proposta dall'onorevole Truzzi non è la formula migliore per ottenere lo scopo che si prefigge l'emendamento; essi sostengono che in generale le quaglie si posano nell'entroterra e non proprio sull'arenile; io però sono dell'opinione che, in un modo o nell'altro, bisogna fare un emendamento che provveda a tutelare queste specie onde evitarne la distruzione.

Se la Commissione è d'accordo sui motivi che ispirano l'emendamento Truzzi, io sono in disaccordo per una sola ragione: perché esiste il pericolo che l'emendamento venga nuovamente impugnato e modificato nell'altro ramo del Parlamento: e quindi verrebbe a cadere lo scopo di accelerare la possibilità di una modifica, anche se non completa, del testo della legge sulla caccia, che ormai si trascina da dieci anni. Ricordo che nella precedente legislatura era stato approvato un testo, anche se più limitato, dal Senato, testo che, una volta giunto alla Commissione della Camera, venne bloccato; si giunse alla fine della legislatura senza che fosse approvato e dovemmo ricominciare nuovamente l'*iter*. Questo *iter* è ricominciato con la mia proposta, che credo sia la prima dopo quella dell'onorevole Manzini. Sono già trascorsi quattro anni; si sta approssimando la scadenza del nostro mandato e ancora non si è sodisfatta questa attesa che ha raccolto l'adesione di tutte le province italiane oltre che degli ottocentomila cacciatori, che hanno condotto continue agitazioni. Soltanto per queste ragioni – ripeto – noi voteremo contro l'emendamento Truzzi.

PRESIDENTE. Prego il relatore che già ha illustrato l'atteggiamento assunto dal Comitato ristretto sugli emendamenti di esprimere il suo parere personale in merito.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevole Presidente. La vivacità improvvisa della discussione mi ha impedito di condurre fino in fondo l'illustrazione degli emendamenti che io propongo a questo articolo. Ho proposto di sostituire come segue la lettera *d*): « Nella zona delle Alpi la caccia alla selvaggina stanziale protetta si chiude il 15 dicembre ». Quindi, la caccia rimarrebbe aperta soltanto per la specie migratoria la quale, secondo molti cacciatori, non pregiudicherebbe la stanziale, già protetta da disposizioni di legge.

MAZZONI. La mia parte è d'accordo su questo emendamento.

TRUZZI. Secondo me questa disposizione è pericolosa, perché non tutti sono in grado di distinguere la selvaggina stanziale da quella migratoria.

MARENGHI, *Relatore*. Propongo, poi di inserire dopo le parole: « eccetto che nella zona delle Alpi », le altre: « dove può essere consentita la caccia alla cesena, alla tordella e al merlo ». Su questo emendamento si è dichiarato d'accordo in sede di Comitato ristretto anche l'onorevole Mazzoni.

Aggiungerei, inoltre, una lettera *f*) del seguente tenore: « *f*) l'uccellagione e la caccia

alla selvaggina migratoria, limitatamente da appostamenti denunciati al Comitato provinciale della caccia, sono consentite dal 15 agosto ». Ciò perché il passo di questi uccelli comincia nella prima quindicina di agosto.

Anche su questo emendamento non ci sono discussioni in sede di Comitato ristretto.

MAZZONI. Mi dichiaro d'accordo, ma anche in questo caso debbo rilevare che si allarga la possibilità di colpire questa specie proprio nel periodo migratorio.

MARENGHI, *Relatore*. Sull'emendamento Bignardi al quarto comma esprimo parere favorevole ma, per i motivi esposti dall'onorevole Mazzoni, sono contrario a togliere dal quinto comma le parole: « e di uccellagione ». Sono poi favorevole all'emendamento Truzzi, sul quale, del resto, abbiamo discusso lungamente in sede di Comitato ristretto.

V'è è vero la perplessità, che potremmo anche condividere, esposta dall'onorevole Mazzoni, ma vogliamo augurarci che il Senato non sollevi obiezioni e l'approvi con le modifiche proposte dall'onorevole Truzzi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero innanzitutto rivolgere preghiera alla Commissione, perché voglia considerare che questa materia della caccia è estremamente controversa. Sul provvedimento in discussione non si è raggiunta un'intesa e al testo vengono presentati numerosi emendamenti. Alcuni di questi hanno un carattere giuridico e allora mi è abbastanza facile dare una risposta a nome del Governo. Altri emendamenti non solo hanno carattere tecnico ma presuppongono una conoscenza approfondita dell'ornitologia e quindi mi trovo estremamente imbarazzato a dare adesso una risposta. Pertanto, su questi ultimi io vorrei pregare la Commissione di attendere la mia risposta per una prossima seduta. Gli emendamenti che riguardano modifiche a disposizioni particolari per le Alpi sono tali che io non mi sento di esprimere un parere. Essi, infatti, mentre in apparenza sembrano di scarsa portata, potrebbero in pratica dar luogo a inconvenienti gravissimi.

Fatta questa premessa, dichiaro che, se proprio si vuole arrivare ad una votazione, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Truzzi. Aggiungo tuttavia che su di esso – da taluni ritenuto eccessivamente rigido poiché pone un limite di divieto troppo alto – si potrebbe facilmente raggiungere un'intesa, se il proponente fosse disposto a ridurre il limite dei 3 mila metri ed a lasciare agli organi provinciali la facoltà di aumentare il limite stesso secondo il luogo e la situazione. In alcune zone, infatti, il limite di 3 mila metri significa in pratica l'eliminazione della possibilità della caccia.

TRUZZI. Non ho difficoltà a ridurre il limite da 3 mila a 2 mila metri. Però, che non si parli di limitare ancora nelle zone da me indicate!

MARENGHI, *Relatore*. Anche io sarei del parere di stabilire una zona di rispetto.

MAZZONI. L'istituzione di una zona di rispetto nel senso e nei limiti prospettati dal Sottosegretario potrebbe essere approvata anche da noi.

TRUZZI. Possiamo fare da un minimo di 2 mila a un massimo di 4 mila metri. Oppure possiamo stabilire soltanto la distanza minima di 2 mila metri lasciando alle autorità locali di stabilire il massimo. È evidente però che non si può stabilire un limite inferiore a 2 mila metri.

MONTE. L'onorevole Truzzi si è soffermato soltanto sull'aspetto tecnico ma non ha tenuto conto degli interessi dei coltivatori i quali, vicino alle spiaggie, hanno delle colture pregiate, delle serre, che corrono il rischio di essere rovinate dai cacciatori.

TRUZZI. Fissiamo una distanza minima di duemila metri. Per la distanza massima prevvederanno localmente i comitati provinciali. L'importante è stabilire una distanza minima per assicurare l'incolumità della gente.

MONTE. L'onorevole Truzzi si è soffermato soltanto sulla questione tecnica, ma qui ci sono anche altri aspetti che vanno esaminati. Vicino alle spiagge esistono non di rado colture pregiate che non possono assolutamente essere trascurate. I cacciatori rovinano tutto quello che noi facciamo: le serre, per esempio. E non è ammissibile che si spari vicino alle serre, col rischio di romperne i vetri!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché mi pare che l'orientamento della Commissione sia ormai chiaro, propongo di procedere alla votazione dell'articolo 2.

Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono state proposte modifiche:

« L'articolo 12 del testo unico predetto, modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente: ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma, fino a tutta la lettera *c*), che è rimasto anch'esso immutato:

« La caccia è permessa dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita sino al 31 gennaio;

c) l'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre ».

(*È approvato*).

L'onorevole Marenghi ha proposto di modificare come segue la lettera *d*):

« *d*) la caccia alla selvaggina stanziale protetta si chiude il 15 dicembre »;

L'onorevole Marenghi insiste?

MARENGHI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione. Se il Governo ha qualche perplessità, insisterei sulla questione della cesena, perché mi pare che su quel punto ci sia l'accordo.

TRUZZI. Pregherei l'onorevole Marenghi di rinunciare al suo emendamento, perché esso solleva grossi problemi.

MAZZONI. Anch'io sarei del parere di lasciare il testo immutato.

MARENGHI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Marenghi ha ritirato l'emendamento, pongo in votazione la lettera *d*) nel suo testo originario, di cui do nuovamente lettura:

« *d*) nella zona delle Alpi, la caccia si chiude il 15 dicembre »;

(*È approvato*).

Pongo in votazione la successiva lettera *e*):

« *e*) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude il 1° novembre ».

(*È approvato*).

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« *f*) l'uccellagione e la caccia alla selvaggina migratoria, limitatamente da appostamenti denunciati al comitato provinciale della caccia, sono consentite dal 15 di agosto ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo significa fare strage della selvaggina migratoria!

PRESIDENTE. Onorevole Marenghi, insiste?

MARENGHI, *Relatore*. sì, chiedo che il mio emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Marenghi di cui ho dato dianzi lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il successivo comma, di cui do lettura:

« L'uccellagione, da esercitarsi esclusivamente con reti, è permessa dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre ».

(*È approvato*).

Do lettura del comma successivo:

« I presidenti delle amministrazioni provinciali, sentito il parere del comitato provinciale della caccia, possono consentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia alla tordela, al merlo e al fringuello, sino all'ultima domenica di febbraio; ai palmipedi ed ai trampolieri, al colombaccio, alla colombella, alla cesena, al tordo, al tordo sassello, allo storno, alle allodole, al passero, ai corvi, alle cornacchie, alla gazza, alla ghiandaia ed ai rapaci diurni sino all'ultima domenica di marzo, nonché sino alla stessa data, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia ».

Ricordo che a questo comma sono stati proposti numerosi emendamenti. L'onorevole Bignardi propone di sopprimere le parole « tordela » e « al fringuello », « alla gazza, alla ghiandaia », e di sostituire le parole « ai corvi » con le parole « al corvo comune ».

Il Relatore propone di inserire, dopo le parole « eccetto che nella zona delle Alpi », le altre « ove potrà essere esercitata la caccia alla cesena ».

Il Relatore si è pronunciato in sostanza in senso favorevole all'emendamento Bignardi.

Prego pertanto il Sottosegretario di esprimere il parere del Governo sui due emendamenti proposti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Corriamo il rischio di entrare in contraddizione con quanto votato poco fa. Il fatto di effettuare la caccia alla cesena non significa niente. Diciamo, per lo meno: « nelle zone che saranno delimitate, ecc. ». Abbiamo detto sopra che dal 15 dicembre, nelle Alpi, non si va a caccia

di niente; se si aggiunge: eccetto la cesena, vuol dire che si può andare a caccia.

BIGNARDI. Ci sono le amministrazioni provinciali, le quali possono consentire la caccia alla cesena.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma questa cesena, a chi interessa?

TRUZZI. Interessa Forlì, Rimini e il Veneto.

MAZZONI. Se levassimo la caccia alla tordela e mettessimo la caccia alla cesena?

BIGNARDI. No, perché, eccetto che nella zona delle Alpi, sono i cacciatori del Veneto che ci tengono enormemente.

MAZZONI. Questo può essere oggetto di un altro articolo che preveda che la stessa autorizzazione che si accorda nella zona delle Alpi possa essere accordata – sentito il parere dei comitati della caccia – anche nelle altre province; ma occorre formulare un altro articolo.

BIGNARDI. Io sarei del parere di mantenere fermo il divieto per la zona delle Alpi.

SCHIAVON. Mi pare che quando si permette la caccia ad un determinato uccello, sia poi difficile evitare la caccia ad altri uccelli.

MARENGHI, *Relatore*. Però noi precisiamo, limitatamente da appostamenti denunciati.

MAZZONI. Se la preoccupazione non si riferisce per la zona delle Alpi, per tutte le altre zone i presidenti delle amministrazioni provinciali, sentito il parere dei comitati, possono dare l'autorizzazione.

MARENGHI, *Relatore*. Quando l'appostamento è denunciato, c'è il controllo anche delle guardie.

MAZZONI. Per le Alpi esclusivamente, e per appostamenti denunciati al comitato provinciale della caccia.

PRESIDENTE. Qui non possiamo metterci troppe cose. Penso che sarebbe opportuno introdurre in un comma separato l'accenno alla cesena: in questo comma ci limitiamo alle regole generali.

Poiché mi pare che sull'emendamento soppressivo e sull'emendamento sostitutivo proposti dall'onorevole Bignardi, la Commissione è d'accordo, credo che possiamo passare alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « alla tordela » e « al fringuello », e « alla gazza », « alla ghiandaia ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo: sostituire « ai corvi », con « al corvo comune ».

(*È approvato*).

Il comma risulterebbe pertanto così formulato:

« I presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il parere del comitato provinciale della caccia, possono consentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia al merlo sino all'ultima domenica di febbraio; ai palmipedi ed ai trampolieri, al colombaccio, alla colombella, alla cesena, al tordo, al tordo sassello, allo storno, alle allodole, al passero, alle cornacchie ed ai rapaci diurni fino all'ultima domenica di marzo, nonché, sino alla stessa data, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore ai millimetri 30 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'altro comma. Ne do lettura:

« Sono altresì consentite forme di caccia e di uccellagione anteriormente alla prima domenica di settembre e comunque non prima del 15 agosto ed anche dopo l'ultima domenica di marzo, solo per specie di selvaggina non protetta, in determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica ».

L'onorevole Bignardi propone di sopprimere le parole: « e di uccellagione » al secondo rigo, e le parole: « o di uccellagione » al settimo rigo.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*Non è approvato*).

Il comma, pertanto, rimane immutato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Con questa norma non vi sarà paese alcuno che non rivendicherà particolari consuetudini di caccia! Praticamente rendiamo normale una cosa eccezionale.

TRUZZI. Questa è la riproduzione del testo unico, che diceva le stesse cose.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del penultimo comma dell'articolo:

« In tal caso i presidenti stessi determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui dette autorizzazioni debbono essere circoscritte nonché le modalità da osservare per l'esercizio venatorio, tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta ».

Ricordo che l'onorevole Truzzi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« In tal caso, per il periodo successivo al 31 marzo, la caccia e l'uccellagione possono essere permesse sino al 10 maggio e non sono ammesse nelle zone contigue al mare fino alla distanza di duemila metri dall'arenile ».

Debbo osservare che qui si parla di 31 marzo, mentre si è sempre parlato di ultima domenica di marzo.

TRUZZI. Non ho difficoltà a modificare la dizione nel senso proposto dal Presidente: « ultima domenica di marzo »; così come sostituirei la parola: « permesse », con la parola: « consentite ».

MAZZONI. Ho l'impressione che qui, però, non dovremmo togliere la frase: « tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture ».

TRUZZI. Questa parte possiamo anche aggiungerla.

PRESIDENTE. Io lascerei tutto intero questo comma e in più aggiungerei il divieto dei duemila metri; poi: « In tal caso i presidenti, ecc. ».

Pongo in votazione l'emendamento Truzzi, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura di un secondo emendamento proposto anch'esso dall'onorevole Truzzi:

« Le Amministrazioni provinciali che intendano avvalersi della facoltà di permettere alcune forme di caccia, per le specie di selvaggina non protetta, dopo l'ultima domenica di marzo e fino al 10 maggio, debbono provvedere a proprie spese a delimitare la zona di caccia vietata, come previsto dal comma precedente, con apposite tabelle poste alla distanza prevista dalle norme per le riserve di caccia, e a duemila metri dall'arenile del mare ».

Io mi chiedo, perché parlare di Amministrazioni? Qui si parla dei presidenti. Si dice, infatti, che i presidenti stessi determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui dette autorizzazioni debbono essere circoscritte nonché le modalità da osservare per l'esercizio venatorio, tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture e alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

MAZZONI. Aggiungerei, dopo una virgola: « e provvedono con cartelli perimetrali... ecc. ».

TRUZZI. Ma c'è l'altro comma che abbiamo approvato prima. È una deroga, una eccezione a quello che prima abbiamo approvato.

PRESIDENTE. Per questa limitazione debbono essere posti i cartelli indicatori?

MAZZONI. Per quello si stabiliscono già le modalità, ma per tutte le altre forme di caccia non si stabilisce niente; perciò bisogna lasciare questo comma.

PRESIDENTE. Io direi: « In ogni caso, qualora intendano avvalersi della facoltà di permettere altre forme di caccia... ecc.... debbono provvedere a limitare le zone di caccia ».

MAZZONI. Ho l'impressione che qui si faccia un po' di confusione, perché ci sono varie forme di caccia. La caccia al mare è regolata dall'emendamento Truzzi, per l'osservanza del quale è indispensabile che i Presidenti delle Amministrazioni provinciali provvedano ad effettuare le limitazioni con cartelli perimetrali. Poi vi sono le altre concessioni le quali debbono essere regolate tenendo conto di tutte le altre considerazioni.

BIGNARDI. Io arriverei fino al penultimo comma e andrei avanti.

TRUZZI. E se mettessimo entrambi i commi? Toglieremmo le parole « In tal caso » e diremmo: « I Presidenti stessi determinano le condizioni (fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente) di tempo e di luogo... ecc. ».

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo io proporrei di approvare gli emendamenti Truzzi e il penultimo comma, riservandoci di sistemarli nel modo più opportuno in sede di coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo pertanto in votazione il secondo emendamento Truzzi di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il penultimo comma, di cui pure ho dato lettura.

(*È approvato*).

Segue l'ultimo comma, che è così formulato: « Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata nel caso di recidiva ovvero quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta ».

L'onorevole Truzzi propone che, dopo la cifra « 40.000 », si aggiungano le parole: « e con la confisca delle armi ». Ora io domando all'onorevole Truzzi se la confisca delle armi deve essere prevista per qualsiasi violazione alle norme che abbiamo approvato questa mattina, oppure soltanto per le zone di rispetto.

TRUZZI. No, per le ipotesi che ho formulato io.

MAZZONI. Noi prevediamo la possibilità del sequestro delle armi e del carcere per coloro i quali effettivamente compiano degli atti...

TRUZZI. Io non parlo di carcere, parlo di sequestro di armi.

MAZZONI. In ogni modo, l'emendamento Truzzi si riferisce a tutte le violazioni. Se un cacciatore, per sbaglio, tira ad una fagiana invece che ad un fagiano ?

TRUZZI. Ma io mi riferisco solo all'ipotesi di queste zone di rispetto.

MAZZONI. Abbiamo indicato i duemila metri.

MARENGHI, *Relatore*. Io lascerei il comma così come è formulato attualmente.

MAZZONI. Per la caccia illegittima ci sono delle pene particolari.

PRESIDENTE. L'accoglierei per il caso di recidiva.

TRUZZI. Allora ritiro l'emendamento nella formulazione che avevo proposto e chiedo che sia inserito al secondo periodo del comma.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Truzzi nella sua nuova formulazione:

« La pena è raddoppiata in caso di recidiva oppure quando l'infrazione sia commessa in danno di selvaggina stanziale protetta; in tal caso si procede altresì alla confisca delle armi ».

MAZZONI. Il problema, per il cacciatore, consiste nel saper distinguere, da un uccello in volo, se si tratta di specie stanziale o non stanziale.

TRUZZI. Proporrei di metterci d'accordo subito facendo un comma aggiuntivo, così formulato: « Per il periodo straordinario dal 31 marzo al 10 maggio, oltre alle pene previste, è previsto anche il sequestro delle armi ».

PRESIDENTE. Io direi: « In caso di recidiva e per i periodi di caccia tra l'ultima domenica di marzo e il 10 maggio, oltre alle pene previste, è previsto il sequestro delle armi ».

MARENGHI, *Relatore*. Per la recidiva sono d'accordo; non sono d'accordo per quel periodo.

MAZZONI. Ci deve essere la recidiva e la violazione.

MARENGHI, *Relatore*. Non si possono fare due trattamenti.

TRUZZI. Ma questo avviene solo in alcune province.

MARENGHI, *Relatore*. Il sequestro dovrebbe avvenire solamente nei casi di recidiva e quando l'infrazione sia commessa a danno della selvaggina stanziale.

PRESIDENTE. Allora lasciamo soltanto: « La pena è raddoppiata nel caso di recidiva ovvero quando l'infrazione sia commessa a danno della selvaggina stanziale. In tal caso si procede altresì alla confisca delle armi ».

Onorevoli colleghi, rileggo il comma aggiuntivo concordato: « Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata nel caso di recidiva ovvero quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta. In tal caso si procede altresì alla confisca delle armi ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Prima s'era detto di non mettere la frase « quando l'infrazione sia commessa in danno di selvaggina stanziale e protetta ». Io volevo solo la recidiva.

TRUZZI. Aderisco al desiderio del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Allora il comma risulterebbe così modificato in senso definitivo: « Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata nel caso di recidiva. In tal caso si procede altresì alla confisca delle armi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso.

« L'articolo 12 del testo unico predetto, modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« La caccia è permessa dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni :

a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita sino al 31 gennaio;

c) l'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;

d) nella zona delle Alpi, la caccia si chiude il 15 dicembre;

e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude al 1° novembre.

L'uccellagione, da esercitarsi esclusivamente con reti, è permessa dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre.

I presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia, possono consentire, eccetto che nella zona delle Alpi, la caccia al merlo sino all'ultima domenica di febbraio; ai palmipedi ed ai trampolieri, al colombaccio, alla colombella, alla cesena, al tordo, al tordo sassetto, allo storno, alle allodole, al passero, al corvo comune, alle cornacchie, ed ai rapaci diurni sino all'ultima domenica di marzo, nonché, sino alla stessa data, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a mm. 30 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia.

Possono altresì consentire forme di caccia e di uccellagione anteriormente alla prima domenica di settembre e comunque non prima del 15 agosto ed anche dopo l'ultima domenica di marzo, solo per specie di selvaggina non protetta, in determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

Il quarto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

In tal caso per il periodo successivo all'ultima domenica di marzo la caccia e l'uccellagione possono essere consentite sino al 10 maggio e non sono ammesse nelle zone contigue al mare fino alla distanza di 2000 metri dall'arenile.

Le Amministrazioni Provinciali che intendono avvalersi della facoltà di consentire alcune forme di caccia per specie di selvaggina non protetta dopo l'ultima domenica di marzo e fino al 10 maggio debbono provvedere a proprie spese a delimitare la zona di caccia vietata, come previsto dal comma precedente, con apposite tabelle poste alla distanza prevista dalle norme per le riserve di caccia e a 2000 metri dall'arenile.

In tal caso i presidenti stessi determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui dette autorizzazioni debbono essere circoscritte nonché le modalità da osservare per l'esercizio venatorio tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata nel caso di recidiva ovvero quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

In caso di recidiva si procede altresì alla confisca delle armi ».

Lo pongo in votazione nel complesso mantenendo la riserva di coordinamento già formulata.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3 e 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

L'articolo 13 del testo unico, già sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« I presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentito il Comitato provinciale della caccia, propongono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio delle rispettive province.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, opportunamente coordinate le proposte di detti presidenti, emana, non oltre il mese di giugno, il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina può restringere il periodo di caccia o di uccellagione e vietare le medesime sia per talune specie di selvaggina, sia per determinate località, non consentendosi, per quanto riguarda la limitazione dei mezzi di caccia e di uccellagione, altri o diversi divieti da quelli tassativamente indicati nell'articolo 14 del medesimo testo unico ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« L'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da

muro, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi di acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50, e la larghezza di almeno metri 3.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, debbono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina, per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa.

Nei terreni costituenti appartenenze delle abitazioni, la caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 ».

L'onorevole Bignardi propone di sostituire i primi due commi con il seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da ripari che non consentano il libero transito della selvaggina stanziale protetta ».

BIGNARDI. Il mio emendamento vuol rendere più agevole la configurazione del fondo chiuso. Essa, a mio giudizio, deve essere più larga rispetto a quella formulata nel testo approvato dal Senato: non ritengo che siano necessarie tante specificazioni ed è sufficiente stabilire che il fondo deve essere completamente chiuso da ripari che non consentano il libero transito della selvaggina stanziale protetta. In questo modo, si ha una definizione sufficientemente comprensiva del concetto di fondo chiuso, che a mio avviso è migliore rispetto all'altra che pretende addirittura di specificare l'altezza e lo spessore dei muri, nonché altri particolari del genere.

MAZZONI. Le limitazioni furono stabilite appunto per evitare ogni discussione. Comunque, si tratta soltanto di una questione di interpretazione.

MONTE. Se il proprietario vuol chiudere il fondo con pali e filo spinato è nel suo pieno diritto di farlo. Non vedo per quale motivo si dovrebbero lasciare i cancelli aperti. Le leggi precedenti lo hanno previsto perché in passato gli interessi degli agricoltori non era rappresentati opportunamente.

MAZZONI. Mi pare perlomeno dubitabile che nel 1938 gli interessi degli agricoltori non fossero rappresentati.

La norma che vogliamo approvare vuole evitare che il proprietario del fondo chiuso possa godere di quei diritti di caccia e di uccellagione che vengono vietati a tutti gli altri e ciò per la difesa della specie.

Quindi è un interesse generale a cui non debbono sottrarsi neanche i proprietari di fondi chiusi.

SCHIAVON. Mi pare che anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un fatto anacronistico. Non posso essere d'accordo su una norma che consente a due persone di far danni su una proprietà altrui solo perché sono in possesso di una licenza di caccia.

MAZZONI. Richiamo l'attenzione dell'onorevole collega sul fatto che la norma dice esattamente il contrario.

TRUZZI. Questo comma si riferisce all'articolo 29 del testo unico, che viene modificato. L'articolo 29 diceva che la caccia in fondi chiusi era vietata salvo che al proprietario o col consenso del proprietario; cioè non solo dava al proprietario la facoltà di cacciare dove ad altri era vietato, ma dava al proprietario anche la facoltà di concedere ad altri lo stesso privilegio.

BIGNARDI. Il problema non è di dare o meno una facoltà al proprietario; a questi può anche non interessare nulla della caccia. Al proprietario interessa principalmente il transito sul fondo, e pertanto viene stabilita una disciplina per cui il fondo è considerato chiuso quando si verificano determinate circostanze. Il mio emendamento propone di allargare queste circostanze, per meglio proteggere il fondo da eventuali passaggi di estranei. Che poi venga stabilito un divieto di caccia anche per il proprietario, questo non è certo l'aspetto più importante della questione.

PRESIDENTE. Sorge una certa perplessità, perché il Senato ha già esaminato a fondo la situazione disciplinante di quest'articolo.

MAZZONI. Qui non si modifica nulla. Si stabilisce solo un criterio nel senso che, mentre precedentemente i proprietari avevano il diritto di cacciare e di far cacciare i loro amici, oggi questo diritto non viene più concesso. La possibilità di transitare o meno è regolata com'era precedentemente.

PRESIDENTE. Questo testo è stato già approvato dal Senato.

La questione è grossa, perché un conto è fissare come un fondo deve essere chiuso, un altro conto è parlare di fondo comunque chiuso.

TRUZZI. Io sono indifferente alla cosa però mi pare che l'emendamento Bignardi irrigidisca la situazione.

PRESIDENTE. Si tratta di fondi nei quali non soltanto non è concessa la caccia ai terzi, ma neppure al proprietario, in modo che il proprietario possa costituire una specie di riserva.

TRUZZI. Quello che propone l'onorevole Bignardi si riferisce anche all'aria, che è l'elemento naturale degli uccelli. Insomma la norma diventa più rigida quando si impone che il fondo deve essere chiuso in un determinato modo; ma una parola come « completamente » è piuttosto impegnativa.

BIGNARDI. La parola « completamente » è già qui, nell'articolo proposto, dove si dice: « completamente chiusi » attraverso tre o quattro sistemi. Io propongo di eliminare i sistemi di chiusura e di lasciare, come formula, le parole « completamente chiusi », in modo da allargare la possibilità di lasciarli chiusi. Se io tolgo delle limitazioni, non mi pare di irrigidire le cose.

PRESIDENTE. Io sarei piuttosto favorevole al mantenimento della formula del Senato, che mi sembra più precisa ed evita le contestazioni.

MAZZONI. Altrimenti occorre un regolamento per l'applicazione di quell'articolo.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Bignardi insiste, pongo in votazione il suo emendamento.

BIGNARDI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Bignardi:

« *Sostituire il primo ed il secondo comma, con il seguente*:

« La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi dai ripari che non consentano il libero transito della selvaggina stanziale protetta ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

« L'articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente:

«È sempre proibito uccidere o catturare:

a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone.

b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

d) l'orso;

e) la marmotta durante il letargo;

f) la foca;

g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

h) l'avvoltoio degli agnelli (*Cjypaetus barbatus*), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;

i) i rapaci notturni eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;

l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

n) l'usignolo, il pettirosso, i lui, i pigliamosche, i canapini, le sterpazzole, le bigie, le silvie, il regolo, il fiorrancino, lo staccino, il saltimpalo, lo scricciolo, il beccamoschino, le cincie, i codibugnoli, il pendolino, il basettino, le cutrettole, le ballerine ed i picchi di qualsiasi genere;

o) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato ed i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;

p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolta di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il Ministro può, altresì, su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi, a concessioni di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati, la caccia ai maschi del capriolo e partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'articolo 57.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 e da lire 8.000 a lire 120.000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta e nel caso di recidiva ».

Comunico che all'articolo 6 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, lettera* n), *sostituire le parole*: l'avvoltoio degli agnelli, *con le altre*: le aquile e gli avvoltoi ».

«*Alla lettera* i), *sostituire la parola*: accettuato, *con l'altra*: compreso ».

« *Alla lettera* m), *aggiungere le parole*: il pollo sultano, la gallina prataiola e il passero solitario ».

BIGNARDI.

« *Alla lettera* n), *sopprimere le parole*: le silvie, il saltimpalo, le cutrettole, le ballerine ».

MARENGHI, *Relatore*.

TRUZZI. C'è anche un mio emendamento, onorevole Presidente, che vorrei fosse considerato in questa sede. Esso corrisponde all'articolo 6 della mia proposta di legge:

«È vietata l'esposizione, la vendita ed il commercio nei pubblici esercizi degli uccelli morti di mole inferiore a quella del tordo e della quaglia, fatta eccezione per il passero. Questo articolo fa tutta una casistica di casi proibiti. Dice: « È sempre proibito uccidere o catturare..., ecc. ». Dopo la lettera *b*) metterei questo mio divieto di esposizione, vendita, commercio di uccelli il cui peso sia inferiore ad un certo limite.

PRESIDENTE. Bisogna aggiungere lo storno. Cioè: storno, tordo, quaglia, fatta eccezione per il passero. Questo divieto però, secondo me, dovrebbe dar luogo ad un articolo a parte.

TRUZZI. Volevo inserirlo in un articolo già esistente perché già ogni articolo ha la sua sanzione, mentre in un articolo appositamente elaborato mancherebbe la sanzione. Quindi chiedo che vengano applicate le sanzioni previste dall'articolo 6 della stessa legge, aggiungendo perciò che il contravventore è punito con l'ammenda, e quanto segue.

MAZZONI. Mi pare troppo grave il fatto che un esercente che vende un uccello debba essere punito non solo con l'ammenda (che va fino a 40.000 lire) ma anche col sequestro dell'arma.

TRUZZI. Io chiedo soltanto che sia punito con una contravvenzione da 20 a 40.000 lire.

MAZZONI. All'articolo 14, poi, c'è la sanzione per coloro che praticano la caccia di frodo.

TRUZZI. Allora sistemiamo le cose all'articolo 14; ma se facciamo un articolo autonomo, io chiedo che vi si introducano le relative sanzioni.

MAZZONI. D'altra parte, se si consente l'uccellagione, non capisco perché non si possa consentire che si vendano gli uccelli così catturati.

TRUZZI. L'uccellagione sì ma per uso privato. Ma le pare che noi possiamo permettere che nei ristoranti si vadano a vendere i fringuelli? Il comitato ristretto aveva accettato questo articolo. Non capisco adesso questo ripensamento.

MAZZONI. Ormai avete tolto tutte le specie, quindi animali più piccoli non ce ne sono più.

PRESIDENTE. Vi sono delle zone d'Italia – per esempio il Bergamasco e altrove – dove si fa un piatto caratteristico: polenta e uccelli. Ma questo genere di uccelli, che sono tanto piccoli, adesso non si possono più mangiare? « Polenta e uccelli » è un piatto tipico di determinate zone.

TRUZZI. Ma quando il permesso è consentito per tutte le specie che hanno una mole superiore alla quaglia, allo storno e al tordo, se i cacciatori vogliano ammazzare i fringuelli, i canarini e i pettirossi, io penso che sia necessario proibirlo! Sono specie che stanno scomparendo! Fra alcuni anni saranno completamente estinte se andiamo avanti in questo modo.

MAZZONI. Io non sono contrario per principio. Però noi abbiamo ammesso la possibilità di far cacciare o acchiappare con reti gli uccelli, i quali debbono essere tutelati per scopi di riproduzione, ecc. Nel periodo di divieto, poi, c'è un articolo nuovo che prevede sanzioni anche per chi vende. È evidente che non si possono ammazzare, se c'è il divieto di venderli. Quindi mi pare che ci sia già un articolo che provvede a questa esigenza.

TRUZZI. È detto volutamente: esposizione, vendita e commercio nei pubblici esercizi. È chiaro che il cacciatore che va a caccia per se stesso li può mangiare. Ma qui si rientra in una fattispecie pubblica, quando si dice: esposizione, vendita e commercio.

MAZZONI. Io non sono contrario; soltanto mi pare che sia un pleonasmo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Pare opportuno sistemare l'emendamento Truzzi, del quale abbiamo discusso, in un articolo

aggiuntivo. Procediamo nella discussione dell'articolo 6.

BIGNARDI. E ci sono due emendamenti direi che sono correlativi agli altri che abbiamo approvato.

MONTE. Alla lettera *d*) è detto che è proibito sparare all'orso. Debbo fare osservare che gli orsi del parco nazionale di Abruzzo sconfinano spesso dai limiti loro concessi dal parco stesso, e non di rado devastano le colture e spaventano le persone, arrivando addirittura nell'interno dei paesi. Si sa di ragazzi che sono rimasti per ore sugli alberi, assediati da orsi. Proporrei di stabilire una limitazione precisa.

MARENGHI, *Relatore*. Io vorrei togliere lo scricciolo, il saltimpalo, ecc. Permetterei però la caccia alle silvie.

BIGNARDI. È difficile distinguere le silvie, i saltimpali, le cutrettole...

MAZZONI. Ma si va incontro all'esigenza di tutto, perché in fondo sono tutte piccole specie che vengono protette.

MARENGHI, *Relatore*. D'accordo, ma chiedo la votazione del mio emendamento. Per quanto riguarda gli orsi, è chiaro che quando escono dal parco e costituiscono un pericolo, debbono essere catturati da parte delle guardie.

MONTE. Ma che importa se l'orso viene catturato dopo che ha ucciso un ragazzo?! Recentemente è morta anche un donna per lo spavento. Io propongo che si approvi una legge che imponga un limite, diciamo di cinquecento metri, dalla riserva, oltrepassato il quale l'orso può essere ucciso. In tal modo i nostri ragazzi che portano al pascolo le pecore potranno essere protetti. Più di una volta s'è verificato il caso di un orso che è entrato in un paese, indisturbato, appunto perché non gli si poteva sparare. Io chiedo semplicemente per gli agricoltori, per le popolazioni, la possibilità di difendersi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si può andare a caccia dell'orso, è chiaro, ma ci si può difendere, se l'animale aggredisce.

MONTE. Ma non si può attendere che l'orso si avventi! Quando questo succede, spesso è troppo tardi. Noi proponiamo perciò un limite di cinquecento metri dalla riserva, oltre il quale l'orso può essere abbattuto.

MARENGHI, *Relatore*. Noi non permettiamo la caccia all'orso; però, se l'animale dovesse uscire dalla riserva (e questo non riguarda più i cacciatori) si deve procedere alla sua cattura. Sono d'accordo con quanto lei dice, onorevole Monte, ma la questione è un'altra...

TRUZZI. Qui si parla di caccia. Si deve intendere che coloro che vanno a caccia non debbono e non possono sparare all'orso; ma se l'orso. uscito dalla riserva, dovesse costituire una minaccia, ci sono i carabinieri, i poliziotti.

MONTE. Gli orsi stanno nel parco, d'accordo, e i cacciatori non possono entrarvi. Ma ammettiamo il caso che l'orso esca e che si avvicini ad un contadino che sta lavorando la terra. Che cosa deve fare il contadino?

BIGNARDI. Noi diciamo che è proibita la caccia all'orso; ma se l'orso esce dalla bandita e costituisce un pericolo, esistono per questo le apposite autorità: i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, ecc.

PRESIDENTE. Bisogna riconoscere però che la formula è molto vaga: « è sempre proibito uccidere o catturare l'orso »....

TRUZZI. Aggiungiamo: a scopo di caccia.

MARENGHI, *Relatore*. Infatti, cacciare vuol dire uccidere l'orso e portarselo a casa.

GOMEZ D'AYALA. Il dubbio può sorgere per coloro che hanno la licenza di caccia; perché si può sempre pensare che l'abbiano fatto a scopo, appunto, di caccia.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ma quando l'orso viene ammazzato, come fa a dichiarare in giudizio che è stato ucciso da un cacciatore?

MONTE E come fa il cacciatore a dimostrare che l'orso lo voleva aggredire? Viene elevata la contravvenzione e forse c'è anche l'arresto. Un tempo questo problema, da noi, non si poneva, perché gli orsi erano pochissimi; ma ora, col ripopolamento, esso è diventato preoccupante.

MARENGHI, *Relatore* Le osservazioni del collega Monte sono giuste. Infatti, durante la chiusura della caccia, se un orso ammazza un bambino, nessuno può intervenire. D'altra parte, però, noi sappiamo che quando questi orsi costituiscono un pericolo, debbono intervenire le guardie del comitato della caccia, le guardie della Federazione della caccia, i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza o anche gli stessi cacciatori autorizzati dal prefetto.

TRUZZI. Io credo che basterebbe fare un emendamento.

MONTE. Basterebbe fissare un limite di 5-600 metri, oltrepassato il quale l'orso può essere abbattuto.

PRESIDENTE. Direi entro il raggio di un chilometro dalla riserva.

MAZZONI. Non vorrei che, entrando in questo ordine di idee, si autorizzasse con troppa facilità l'uccisione degli orsi; per cui ne deriverebbe come conseguenza, che, invece di salvaguardare l'esistenza di animali che arricchiscono il nostro patrimonio, la si distruggerebbe.

PRESIDENTE. Io lascerei in sospeso il problema degli orsi e pregherei il Sottosegretario di studiare la questione e farci avere poi informazioni in proposito.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che rimane accontonata la lettera *d*) del primo comma.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 fino alla lettera *m*) inclusa, con gli emendamenti Bignardi di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal Relatore alla lettera *n*).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera *n*).

(*È approvata*).

Pongo in votazione la parte rimanente dell'articolo 6.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che, dopo l'approvazione degli emendamenti Bignardi, risulta così formulato:

« L'articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente:

« È sempre proibito uccidere o catturare:

a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone;

b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

e) la marmotta durante il letargo;

f) la foca;

g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

h) le aquile e gli avvoltoi, la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;

i) i rapaci notturni compreso il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;

l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie; il pollo sultano, la gallina prataiola e il passero solitario;

n) l'usignolo, il pettirosso, i luì, i pigliamosche, i canapini, le sterpazzole, le bigie, le silvie, il regolo, il fiorrancino, lo staccino, il saltimpalo, lo scricciolo, il beccamoschino, le cincie, i codibugnoli, il pendolino, il babettino, le cutrettole, le ballerine ed i picchi di qualsiasi genere;

o) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato ed i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;

p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolta di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il Ministro può, altresì, su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi, a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati, la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.

La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'articolo 57.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 e da lire 8.000 a lire 120.000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta e nel caso di recidiva ».

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo 6-*bis* proposto dall'onorevole Truzzi e modi-

ficato dal proponente per tener conto dei rilievi emersi nel corso della discussione testé conclusasi.

ART. 6-*bis*.

« È vietata l'esposizione, la vendita e il commercio nei pubblici esercizi degli uccelli morti di mole inferiore a quella del tordo, della quaglia e dello storno, fatta eccezione per il passero.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 e lire 60.000.

La pena è raddoppiata in caso di recidiva ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« L'articolo 52 del testo unico, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della Provincia, salvo il caso previsto dall'articolo 53, per il quale provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina.

Gli enti pubblici che ne siano richiesti, sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela e di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione, nelle forme e termini di legge, dell'avvenuta costituzione della zona.

Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta disdetta sei mesi prima della scadenza, s'intende rinnovato per il sessennio successivo.

Ogni Provincia deve costituire nel proprio ambito una o più zone di ripopolamento »

Poiché non vi sono osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« L'articolo 54 del testo unico, già sostituito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n.987, è sostituito dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 né superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata alle Amministrazioni provinciali, che la esercitano avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia. I presidenti delle Amministrazioni provinciali possono conferire l'incarico di tale gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda un'indennità ai proprietari dannegiati. La misura dell'indennità è determinata dall'Amministrazione provinciale, sentito il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

Il rappresentante del Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria l'Amministrazione provinciale risarcisce i proprietari danneggiati. La misura dei risarcimento è determianta dall'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Avverso la mancata o insufficiente determinazione del risarcimento è ammesso reclamo all'autorità giudiziaria ».

MARENGHI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 8 che, con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, risulta così formulato:

«L'articolo 54 del testo unico, già sostituito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 né superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata alle Amministrazioni provinciali, che la esercitano avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia. I presidenti delle Amministrazioni provinciali possono conferire l'incarico di tale gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria l'Amministrazione provinciale risarcisce i proprietari danneggiati. La misura del risarcimento è determinata dall'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Avverso la mancata o insufficiente determinazione del risarcimento è ammesso reclamo all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« L'articolo 55 del testo unico, modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Allo scadere della concessione delle predette zone di ripopolamento e cattura, e qualora tale concessione non venga rinnovata, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistano esse vanno collocate con la scritta di cui all'articolo 45, comma primo.

Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonché dalla tassa ettariale e dalla relativa sopratassa, per l'anno di esercizio riservato.

Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, l'Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura ».

Il rappresentante del Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del secondo capoverso:

« Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura e qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistano esse vanno collocate con la scritta di cui all'articolo 45 comma primo ».

MARENGHI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9 che, con l'emendamento del Governo, risulta così formulato:

« L'articolo 55 del testo unico, modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura e qualora tale termine venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistono esse vanno collocate con la scritta di cui all'articolo 45 comma primo.

Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonché dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato.

Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, l'Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« L'articolo 59 del testo unico, modificato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore ad ettari 150 né superiore a 2.000. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente dell'Amministrazione provinciale, può eccezionalmente elevare l'estensione della riserva fino ad un massimo di 4.000 ettari, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

Il Ministro stesso può, altresì, derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi e per quelle di cui all'articolo 31.

La concessione di riserva non può essere accordata per un periodo superiore a quindici anni ed è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda entro la data di scadenza. Qualora il provvedimento di rinnovo non intervenga prima della data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma, fino alla emanazione di detto provvedimento, la caccia e la uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva.

Ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 64, è ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 51. Essi sono considerati riserve di caccia chiuse ».

Poiché non vi sono osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« L'articolo 61 del testo unico, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superficie inferiore a 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20.000.

Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve di estensione fino a 1.000 ettari è di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

Le riserve dei Comuni di cui al sesto comma del successivo articolo sono esenti da tassa quando siano gestite dall'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al presidente dell'Amministrazione provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più Province, la comunicazione è fatta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i presidenti delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

È vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificate, viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina.

Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva.

Il presidente dell'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve ».

Il rappresentante del Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato centrale della caccia dispone la concessione di premi ai concessionari di riserva ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Attualmente, in base alle vigenti disposizioni di legge sulla caccia, un fondo di 5 milioni viene destinato annualmente ai vari Comitati provinciali della caccia per la distribuzione di premi ai concessionari di riserve. È stato osservato che, essendo notevolmente diversa da provincia a provincia la situazione delle riserve, avviene che se in una provincia esiste una sola riserva, quel premio viene dato a quest'ultima quale che ne sia l'efficienza, mentre

non sono incoraggiate riserve molto più importanti solo perché si trovano in province dove il loro numero è elevato. Dato che il premio ha lo scopo di incoraggiare la tenuta in efficienza delle riserve, l'emendamento tende ad attribuire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, il compito di distribuire il premio suddetto.

MONTE. In questo modo, però, c'è il pericolo che i premi non vadano più distribuiti a tutte le province.

FRANZO. Non sarei contrario all'emendamento, considerate le ragioni esposte dal Sottosegretario. Vorrei però approfittare della circostanza per chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo e al Relatore. Si sono verificati, anche di recente, casi in cui sono state premiate riserve che avevano pendenze in corso per mancato risarcimento a produttori agricoli danneggiati. Ora io vorrei inserire una clausola con la quale si disponesse che i premi siano dati a quelle riserve che non abbiano controversie in atto, obbligandole così a sistemare subito le pendenze con gli agricoltori danneggiati.

MAZZONI. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni c'è già un articolo di legge apposito.

MARENGHI, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto ha proposto l'onorevole Franzo, però non ritengo opportuno inserire un'apposita clausola nella legge.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il mio emendamento ha lo scopo di rendere più seria questa premiazione basandola su una valutazione a carattere nazionale, sentito il Comitato centrale della caccia, indipendentemente dalla provincia di appartenenza della riserva.

MARENGHI, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta del Sottosegretario perché anch'io sono convinto che dal centro si possano meglio ripartire i premi secondo le particolari condizioni e benemerenze delle riserve. Sono d'accordo anche con quanto ha detto l'onorevole Franzo, ma penso che il Ministero non andrà mai a premiare una riserva che abbia in atto una contestazione. Se, come io penso, la clausola proposta dall'onorevole Franzo non può essere inserita nella legge, credo che si potrebbe fare una raccomandazione al Ministro dell'agricoltura perché, nella ripartizione dei premi, tenga conto dell'obiezione sollevata dall'onorevole Franzo.

FRANZO. Potrebbe essere sufficiente aggiungere al comma sostitutivo proposto dal Governo le parole: « qualora non abbiano controversie in atto ».

PRESIDENTE. Una cosa è il premio al concessionario di riserva, altra cosa è una contestazione per un risarcimento di danni. Se una contestazione è portata dinanzi all'autorità giudiziaria, è evidente che essa non è più di facile soluzione. Ora la concessione del premio e la contestazione per un risarcimento di danni sono due rapporti di natura completamente diversa: il primo è di carattere pubblico, il secondo è di carattere privato.

FRANZO. Se la mia osservazione non può trovar posto nella legge, mi accontenterei di un ordine del giorno rivolto al Ministro perché tenga conto delle contestazioni nella distribuzione dei premi. Comunque, ritiro l'emendamento, augurandomi che tutto vada sempre bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 di cui ho già dato lettura, fatta esclusione dell'ultimo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma proposto dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 che, nel suo complesso, risulta così formulato:

« L'articolo 61 del testo unico, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superficie inferiore a 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20.000.

Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve di estensione fino a 1.000 ettari è di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

Le riserve dei Comuni di cui al sesto comma del successivo articolo sono esenti da tassa quando siano gestite dall'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al presidente dell'Amministrazione provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più Province, la comunicazione è fatta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i presidenti delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

È vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificate, viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina.

Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato centrale della caccia dispone la concessione di premi ai concessionari di riserva ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« L'articolo 67 del testo unico, modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio della zona faunistica delle Alpi, escluso quello delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, l'esercizio venatorio, nell'interesse della protezione della fauna, è sottoposto a particolari limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere. Tale disciplina si estende al territorio sottoposto a vincolo di riserva privata soltanto per quanto si riferisce alle limitazioni di tempo.

La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia i quali l'applicano in base ad apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta della Federazione italiana della caccia.

Tutti i titolari di licenza di caccia o di uccellagione, con l'osservanza delle norme di detto regolamento ed assoggettandosi al pagamento del tributo stabilito, possono esercitare la caccia o la uccellagione nel territorio sottoposto alla disciplina di cui al primo comma del presente articolo.

La disciplina venatoria prevista nei commi primo, secondo e terzo del presente articolo, può essere estesa, su richiesta della sezione provinciale cacciatori, a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente dell'Amministrazione provinciale, sentiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Laboratorio di zoologia applicata al la caccia e la Federazione italiana della caccia.

Nelle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, è data facoltà ai Comuni siti nella zona faunistica delle Alpi di costituire in riserva di caccia tutto il territorio ricadente nella circoscrizione del Comune. Restano escluse le zone riservate da privati limitatamente alla durata della concessione in atto qualora, alla scadenza di questa, il Comune intenda esercitare la facoltà di includerle nel comprensorio della riserva comunale, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione all'organo provinciale della Federazione italiana della Caccia. La gestione di dette riserve comunali è esercitata in base alle norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai Comuni delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, concessionari di riserve di caccia, è dovuto, da parte dei rispettivi organi provinciali della Federazione italiana della caccia, un canone la cui entità viene determinata dal Prefetto, sentito il presidente dell'Amministrazione provinciale ed il sindaco del Comune interessato.

Nelle suddette riserve non è necessaria la apposizione di tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero o di zone sottoposte alla disciplina venatoria prevista dal comma primo del presente articolo ».

SCHIAVON. Propongo di includere la provincia di Treviso fra quelle escluse dalla disciplina prevista nel secondo comma di questo articolo, perché essa comprende ben tre mandamenti che fanno parte della zona delle Alpi.

MARENGHI, *Relatore*. Sono contrario alla modifica, perché si tratta di sostituire interi comuni in zone di riserva.

TRUZZI. Io sarei piuttosto cauto perché altre province potrebbero avanzare la stessa pretesa.

SCHIAVON. Rinuncio alla mia richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« L'articolo 70 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite e riserve è vietata la caccia e l'uccellagione nelle località e per il tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Essi possono di volta in volta essere autorizzati dai Comitati e dei concessionari a cacciare determinata selvaggina.

Gli agenti di vigilanza, escluse le guardie giurate volontarie, sono, però, autorizzati, ai sensi dell'articolo 25, alla uccisione ed alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purché siano muniti dello speciale porto d'armi ».

Poiché non vi sono osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« L'articolo 76 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellagione la pena è raddoppiata ed all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di recidiva specifica, e ogni qualvolta la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza, o da chi esercita il commercio della selvaggina per le violazioni relative a tale commercio, o da chi esercita la caccia di notte o da veicoli di qualsiasi specie, sempre di notte, alla selvaggina stanziale.

Le pene saranno ulteriormente aumentate e sarà sempre applicato l'arresto quando la caccia venga esercitata di notte con l'ausilio di sorgenti luminose ».

L'onorevole Mazzoni ha presentato all'articolo 14 i seguenti emendamenti: al primo comma sopprimere le parole « ed all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi ». Sostituire il secondo comma con il seguente: « In caso di recidiva specifica ed ogni qualvolta la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita la caccia di notte alla selvaggina stanziale, all'ammenda prevista nel comma precedente può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi ».

MAZZONI. Il testo del Senato riproduce esattamente il testo della mia proposta di legge, quindi non avrei nulla da obiettare. Senonché, riflettendo meglio, abbiamo convenuto che le norme comporterebbero pene eccessive per coloro i quali non hanno intenzionalmente commesso un atto contro l'interesse della caccia, e pertanto ho proposto l'emendamento, il quale ha lo scopo appunto di attenuare la pena per coloro che commettono una violazione nel senso suddetto. In sede di Comitato ristretto ci siamo trovati d'accordo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo. Anzi, per quanto riguarda l'emendamento al secondo comma, il Governo suggerirebbe il seguente, che, con diversa formulazione, prevede tuttavia la stessa cosa: « In caso di recidiva specifica ed ogni qualvolta la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti la caccia di notte alla selvaggina stanziale, all'ammenda prevista nel comma precedente può esere aggiunto l'arresto fino a sei mesi ». Si toglie il riferimento ai veicoli di qualsiasi specie.

MAZZONI. Sono d'accordo. Vorrei però mantenere la norma di cui all'ultimo comma.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. D'accordo. L'ultimo comma può essere così modificato: « L'ammenda sarà aumentata e sarà sempre comminato l'arresto quando la caccia venga esercitata di notte con l'ausilio di sorgenti luminose ».

MAZZONI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per commi. Al primo comma l'onorevole Mazzoni ha proposto di sopprimere le parole « ed all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a 6 mesi ». Pongo pertanto in votazione il primo comma fino alle parole « la pena è raddoppiata ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Mazzoni.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 14, che risulta così formulato:

« L'articolo 76 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellagione la pena è raddoppiata.

In caso di recidiva specifica ed ogni qualvolta la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita la caccia di notte alla selvaggina stanziale, all'ammenda prevista nel comma precedente può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

L'ammenda sarà aumentata e sarà sempre comminato l'arresto quando la caccia venga esercitata di notte con l'ausilio di sorgenti luminose ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

« L'articolo 78 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Il comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette l'oblazione;

b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le organizzazioni venatorie provinciali (Comitato della caccia, ed in mancanza le Sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia) competenti per territorio, possono costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge sulla caccia ».

Il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento è stato proposto per evitare che le organizzazioni venatorie provinciali risentano pregiudizi economici e possano essere abilitati a legittimarli. È un interesse generle.

MARENGHI, *Relatore*. Concordo con l'emendamento presentato dal Sottosegretario Sedati.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15 nel suo complesso:

« L'articolo 78 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Il comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette l'oblazione;

b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

« L'articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

« I pareri di competenza della III sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia e di protezione della selvaggina sono espressi per gli affari singolarmente indicati dal presidente della Sezione, da una sottosezione, presieduta dallo stesso presidente di sezione e composta: del direttore generale della produzione agricola o, per sua delega, del funzionario preposto ai servizi della caccia presso il Ministero; dei componenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) del regio decreto 29 maggio

1941, n. 489, e del presidente dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Per la validità delle adunanze della sottosezione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

L'onorevole Bignardi propone il seguente emendamento.

« *Al primo comma, aggiungere le parole*: « nonché del direttore del laboratorio di zoologia applicata alla caccia ».

MARENGHI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bignardi, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 16, che risulta così formulato:

« L'articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

« I pareri di competenza della III Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia e di protezione della selvaggina sono espressi per gli affari singolarmente indicati dal presidente della Sezione, da una sottosezione, presieduta dello stesso presidente di sezione e composta: del direttore generale della produzione agricola o, per sua delega, del funzionario preposto ai servizi della caccia presso il Ministero; dei componenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) del regio decreto 20 maggio 1941, n. 489, e del presidente dell'Ente nazionale per la protezione degli animali nonché del direttore del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Per la validità delle adunanze della sottosezione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

(*È approvato*).

MARENGHI, *Relatore*. Avrei una proposta da fare all'articolo 82 del testo unico. In esso, fra l'altro, è detto che il comitato provinciale della caccia è composto, fra gli altri, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Ma poiché quest'ultimo ha tanti impegni per cui spesso non può esercitare le proprie funzioni, sarebbe necessario aggiungere: « del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un suo funzionario delegato ». Parecchi comitati osservano che la disposizione di legge parla soltanto del capo e quindi non vogliono un suo delegato. Altrettanto dicasi per il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Poi è detto che i due soci della Federazione della caccia sono nominati o revocati (anche questo è un sistema vecchio) su proposta della Federazione della caccia, mentre tutti gli altri durano in carica tre anni.

Io proporrei di non parlare di revoca. Quando costoro sono nominati, durano in carica come gli altri: e cioè anche per dare una certa uniformità d'indirizzo al comitato e per renderlo più funzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Marenghi propone, in sostituzione dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla caccia, il seguente articolo 16-*bis*:

ART. 16-*bis*.

« L'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla caccia è sostituito dal seguente:

« Con provvedimento del presidente della Giunta provinciale è costituito in ciascuna provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della provincia, con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) di un consigliere provinciale, in qualità di presidente;

b) del presidente della sezione della Federazione della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, in qualità di vicepresidente;

c) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un suo funzionario delegato;

d) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un suo funzionario delegato;

e) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);

f) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;

g) di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;

h) di un rappresentante dei coltivatori diretti.

I membri soci della Federazione della caccia sono nominati su proposta della Federazione stessa. Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la metà dei

suoi membri; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ai membri del Comitato non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza.

Il Comitato elegge nel proprio seno il segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La revisione dei conti è affidata ad un funzionario della Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale.

Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 16-*bis* proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

L'articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

« È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, avente veste di persona giuridica pubblica.

Esso svolge attività tecnico-scientifica quale ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'ordinamento amministrativo, i compiti e la sede del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia saranno stabiliti con apposito statuto da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il personale occorrente per il suo funzionamento, la consistenza numerica nonché la disciplina giuridica ed il trattamento economico del personale da assumere dal Laboratorio per il proprio funzionamento sono disposti con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con contributi di cui all'articolo 92.

La revisione dei conti è affidata a due funzionari designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'altro dal Ministero del tesoro ».

Il rappresentante del Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza quale ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento, da approvarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92, n. 3 del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo dal Ministero del tesoro ».

Prego il Sottosegretario di illustrarlo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ha proposto questo testo sostitutivo, in considerazione del fatto che, conferendosi personalità giuridica pubblica al laboratorio di zoologia, i compiti di quest'ultimo debbono essere definiti nella legge e non possono essere demandati ai regolamenti. Inoltre bisogna prevedere per legge anche il collegio sindacale.

PRESIDENTE. Mi pare che effettivamente dal punto di vista formale questo testo sostitutivo sia più perfetto. Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 18 e 19 che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 18.

« L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

« È costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

La Federazione italiana della caccia, oltre ai compiti che le vengono affidati dalla legge, provvede:

a) alla diffusione delle norme intese ad assicurare una efficiente disciplina venatoria;

b) a promuovere iniziative dirette ad incrementare la produzione della selvaggina e ad assicurare la scrupolosa applicazione della legge, nonché a dare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa per l'at-

tuazione delle iniziative promosse dalle Amministrazioni provinciali o dai Comitati provinciali della caccia e dirette allo stesso scopo;

c) ad esprimere i pareri richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su questioni comunque interessanti il servizio della caccia e uccellagione;

d) ad organizzare gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni aventi carattere venatorio;

e) a tutelare, nei modi consentiti dalla legge, i legittimi interessi dei cacciatori.

La Federazione italiana della caccia, per quanto si riferisce all'attività di carattere tecnico-venatorio, è posta sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni ».

(*È approvato*).

ART. 19.

L'articolo 87 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Le nomine del presidente e dei due vice presidenti della Federazione italiana della caccia, da effettuarsi secondo le norme statutarie, sono sottoposte alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'accertamento della legittimità e regolarità della elezione.

Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e dello statuto o per gravi irregolarità di gestione, la Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano può proporre al Ministro dell'agricoltura e delle foreste lo scioglimento del Consiglio nazionale direttivo della Federazione italiana della caccia e, nel caso di accoglimento della proposta, provvede alla nomina del Commissario straordinario.

La ricostituzione del Consiglio nazionale direttivo, attraverso gli organi statutari, deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dalla nomina del Commissario.

Il riscontro della gestione contabile della Federazione italiana della caccia è devoluto ad un collegio di revisori costituito da due membri effettivi in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Comitato olimpico nazionale italiano, e da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea nazionale della Federazione stessa.

I bilanci preventivi e consuntivi della Federazione italiana della caccia debbono essere rimessi anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

« L'articolo 91 del testo unico, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458, e dal decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 768, è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento delle tasse specificate nell'articolo precedente, dovrà versarsi all'Ufficio del registro anche l'importo delle seguenti sopratttasse:

1°) per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, esclusa la licenza rilasciata agli agenti di vigilanza a termini dell'articolo precedente, lire 500;

2°) per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda od altra arma impostata, lire 1.000;

3°) per ogni licenza di quagliara o prodina ad un solo paio di reti, lire 500;

4°) per ogni altra licenza di uccellagione, lire 1.000;

5°) per ogni appostamento fisso di caccia, lire 300.

Per ogni lire 100 o frazione di lire 100 di tassa a carico delle concessioni di riserva di caccia, è dovuta una soprattassa di lire 30. Per ogni tabella indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, è dovuta una soprattassa di lire 15.

Oltre le soprattasse predette il richiedente la licenza di caccia o di uccellagione deve versare alla Federazione italiana della caccia il contributo dovuto a termine dell'articolo 8, determinato secondo le norme dello statuto. Tale contributo è comprensivo della quota assicurativa contro gli infortuni ».

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. L'onorevole Mazzoni ha proposto di sopprimere l'intero articolo; l'onorevole Bignardi ha proposto di aumentare a lire 2.000 la sopratassa prevista al punto 5°) per ogni appostamento fisso di caccia.

MARENGHI, *Relatore*. Vorrei pregare gli onorevoli Mazzoni e Bignardi di non insistere per la votazione dei loro emendamenti. Particolarmente l'emendamento proposto dall'onorevole Mazzoni dovrebbe, poi, essere sottoposto al parere delle Commissioni finanziarie, perché comporta un minor introito.

MAZZONI. Avevo proposto l'emendamento soppressivo perché l'articolo 20 non era contenuto in una proposta di legge e la sua soppressione avrebbe quasi certamente comportato una maggiore richiesta di licenze di caccia, visto che in questi ultimi tempi si è avuta una notevole riduzione del numero dei cacciatori. Comunque aderisco all'invito del relatore e ritiro l'emendamento.

BIGNARDI. Aderisco anche io all'invito del relatore ma, faccio presente che le sopratasse attualmente esistenti sono al limite prebellico.

PRESIDENTE. Penso che, analogamente a quanto abbiamo deciso per l'articolo 1 di questa proposta di legge, sia opportuno sottoporre l'ultimo comma di questo articolo al parere della Commissione Affari Costituzionali.

Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione l'articolo 20 fatta eccezione per l'ultimo comma da sottoporsi al parere della I Commissione Affari costituzionali.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

« Le attribuzioni e le competenze in materia di riserve di caccia e bandite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui agli articoli 44, 46, 49, 51, 60, 61 e 66 del testo unico sono trasferite ai presidenti delle Amministrazioni provinciali, che le esercitano nei modi stabiliti dai suddetti articoli e limitatamente alla giurisdizione territoriale di competenza.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più province, i presidenti delle Amministrazioni provinciali interessate emanano il provvedimento relativo, in ordine ai citati articoli, per la parte di riserva o bandita compresa nel territorio di loro competenza.

Le competenze inerenti all'inclusione coattiva di terreni entro confini di riserva di caccia o bandita di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 44 del precitato testo unico rimangono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il rappresentante del Governo ha proposto di sostituire, al primo comma, la parola « giurisdizione » con « circoscrizione », e di aggiungere il seguente emendamento:

« Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione di bandita o di riserva di cui al primo comma dell'articolo 44 del testo unico è ammesso entro trenta giorni ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il primo emendamento è ovvio e quindi non richiede una particolare illustrazione.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo, esso è stato proposto unicamente per semplificare la procedura.

MARENGHI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti, perché effettivamente la procedura viene semplificata: sarà, infatti, il Ministero stesso a decidere, senza che possa intervenire una nuova decisione per la provincia.

MAZZONI. L'articolo 21 resterebbe. Esso dice che le attribuzioni e le competenze in materia di riserve di caccia e bandite, sono trasferite ai presidenti delle Amministrazioni provinciali, ecc.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Rimane in sospeso la materia del contenzioso che, secondo la disposizione di quella legge, è una cosa veramente fuori di qualunque logica. Pertanto si potrebbe ricondurre nella disciplina normale (cioè nel ricorso al Ministro dell'agricoltra e foreste), dicendo: « Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione di bandita o di riserva, di cui al primo comma dell'articolo 44 del testo unico, è ammesso entro trenta giorni il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo sarebbe praticamente l'ultimo comma dell'articolo. Proporrei di porlo in votazione.

MAZZONI. Sarebbe un emendamento aggiuntivo...

PRESIDENTE. Si ammette cioè il ricorso al Ministro dell'agricoltura.

MARENGHI, *Relatore*. Sono pienamente d'accordo.

MAZZONI. C'è il pericolo di far rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta.

MARENGHI, *Relatore*. No, perché qui si tratta di questo. Quando c'è una controversia o si nega la concessione di una riserva, ecc., l'interessato fa ricorso al Ministro; il Ministro decide. Non è ammissibile che, dopo la decisione del Ministro, intervenga la provincia, magari annullando tale decisione.

Il Ministro è un organo superiore.

MAZZONI. In previsione della costituzione delle regioni, la materia della caccia verrà regolata dalle regioni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* In tal caso i poteri del Ministro, per tutte le materie di competenza della caccia, passano all'assessorato dell'agricoltura e al presidente della Giunta regionale.

MAZZONI. C'è il pericolo che la concessione delle riserve ritorni nuovamente, attraverso l'opposizione, alle decisioni della provincia. La provincia deciderà che quelle riserve non sono mantenute in condizioni tali da assolvere la funzione che la legge generale prevede per le riserve; farà ricorso ed il Ministero generalmente lo accoglierà; per cui si continuerà ad avere una riserva che praticamente tale non è, ma è esclusivamente tenuta come tale per motivi di rappresentanza e di valorizzazione dello stesso terreno che può essere venduto ad un prezzo superiore di quello giusto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo nel testo modificato su proposta del rappresentante del Governo con la sostituzione, nel primo comma, della parola « circoscrizione » alla parola « giurisdizione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo:

« Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione di bandita o di riserva di cui al primo comma dell'articolo 44 del testo unico, è ammesso entro trenta giorni ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21 nel suo complesso:

« Le attribuzioni e le competenze in materia di riserve di caccia e bandite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui agli articoli 44, 46, 49, 51, 60, 61 e 66 del testo unico sono trasferite ai presidenti delle Amministrazioni provinciali, che le esercitano nei modi stabiliti dai suddetti articoli e limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più province, i presidenti delle Amministrazioni provinciali interessate emanano il provvedimento relativo, in ordine ai citati articoli, per la parte di riserva o bandita compresa nel territorio di loro competenza.

Le competenze inerenti all'inclusione coattiva di terreni entro confini di riserva di caccia o bandita di cui ai comuni terzo e quarto dell'articolo 44 del precitato testo unico rimangano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione di bandita o di riserva di cui al primo comma dell'articolo 44 del testo unico è ammesso entro trenta giorni ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« Le pene pecuniarie comminate dal testo unico, già maggiorate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per 40.

Anche la somma a favore dell'Erario di cui al comma quarto dell'articolo 49 del predetto testo unico, è aumentata fino a raggiungiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso articolo, moltiplicato per 40.

In caso di violazioni della presente legge che non siano oblazionabili, alle pene stabilite nei precedenti articoli va sempre aggiunto il ritiro del permesso di caccia per l'anno in corso e quello seguente. In caso di recidiva il ritiro deve essere definitivo.

A coloro che esercitano la caccia di notte con l'ausilio di sorgenti luminose viene ritirato il permesso di caccia ».

Il rappresentante del Governo ha proposto di sostituire i due ultimi commi con i seguenti:

« In caso di reati previsti dalla presente legge, per i quali non è ammessa l'oblazione, alle pene stabilite nei precedenti articoli consegue la revoca della licenza di caccia e uccellagione per l'anno in corso e per quello seguente.

La recidiva nei medesimi reati ovvero la condanna per l'esercizio della caccia di notte con l'ausilio di sorgenti luminose comporta la revoca definitiva della concessione della licenza ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 22 con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22 nel suo complesso:

« Le pene pecuniarie comminate dal testo unico, già maggiorate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per 40.

Anche la somma a favore dell'Erario di cui al comma quarto dell'articolo 49 del predetto testo unico, è aumentata fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso articolo, moltiplicato per 40.

In caso di reati previsti dalla presente legge per i quali non è ammessa l'oblazione, alle pene stabilite nei precedenti articoli consegue la revoca della licenza di caccia e di uccellagione per l'anno in corso e per quello seguente.

La recidiva nei medesimi reati ovvero, la condanna per l'esercizio della caccia di notte con ausilio di sorgenti luminose comporta la revoca definitiva della concessione della licenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che – in attesa del parere della I Commissione Affari Costituzionali sull'articolo 1 e sull'ultimo comma dell'articolo 20, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI